



COMUNE DI ROVERETO

Provincia di Trento

Scadenza del termine: venerdì 13 marzo 2020

CODICE CUP : E77B14000550007

CODICE CIG: ZCF2B28F53

BANDO DI CONCORSO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN' OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA MILLE COLORI - ROVERETO (TN)

ai sensi dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2 e s.m. con L.P. 17.02.2003 n. 1 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg., e s.m. e i..

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

Il Comune di Rovereto, nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova scuola infanzia *Mille Colori* a Rovereto (TN) in via Chiocchetti n. 1, in adempimento dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2 come da ultimo modificata con L.P.17.02.2003 n. 1 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg., e s.m. e i., intende affidare l'incarico per la realizzazione di un'opera artistica per arricchire e qualificare la struttura scolastica.

ART. 2 TEMA DEL CONCORSO

La nuova scuola infanzia *Mille Colori* è costituita da una struttura lineare e compatta realizzata con l'utilizzo di materiali e tecniche eco-compatibili e da un giardino circostante (foto e planimetria sono consultabili sul sito internet: www.comune.rovereto.tn.it), inserita in un contesto urbano e ambientale con caratteristiche architettoniche diversificate.

Il luogo destinato all'intervento artistico è lo spazio esterno costituito dalla parete frontale del portico d'ingresso, lato nord, così come evidenziato nella planimetria, nella scheda tecnica e nelle foto allegate al presente bando.

L'opera d'arte da realizzare, pur a tema libero, dovrà inserirsi nella destinazione d'uso dell'edificio e nel contesto ambientale ed essere idonea a stimolare l'interesse e la fantasia dei bambini.

Nella realizzazione è lasciata libera scelta riguardo alle tecniche esecutive e ai materiali impiegati ma dovrà avere dimensioni adeguate al rapporto spaziale e agli spazi circostanti.

In particolare lo spazio di collocazione dell'opera d'arte è individuato con precisione nella scheda tecnica allegata al presente bando.

Si precisa che l'area massima destinata all'intervento è di **mt. 2 x 2**, e l'opera dovrà avere delle dimensioni significative all'interno dello spazio indicato.

Si evidenzia che la superficie interessata all'intervento non è idonea ad accogliere opere pittoriche eseguite direttamente sulla parete.

L'opera dovrà essere adeguatamente fissata per ottemperare alle vigenti normative di sicurezza e dovrà essere fornita ed installata completa anche nelle sue parti accessorie (v. allegato scheda tecnica).

Le forme dell'opera e i materiali utilizzati non dovranno presentare elementi di pericolosità anche indiretta e quindi non presentare elementi di pericolosità per i bambini e per tutti coloro che accederanno all'edificio.

Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo.

ART. 3
IMPORTO DESTINATO ALL'OPERA D'ARTE

L'importo messo a disposizione per premiare e compensare l'opera d'arte risultata vincitrice del concorso ammonta ad **€ 10.000,00.= (diecimila/00)**.

Si intendono compensati, con il suddetto importo, i costi relativi alla manodopera, all'acquisto del materiale, alla predisposizione di eventuali allestimenti e ponteggi e tutti gli oneri della sicurezza, ai supporti, al trasporto e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera, l'installazione, l'ancoraggio e la messa in sicurezza (**certificata da professionista abilitato**), le opere complementari di finitura, nonché ogni onere relativo all'ideazione e realizzazione dell'opera artistica e tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa.

Sono inoltre comprensivi l'IVA e gli altri oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, se ed ove dovuti.

E' a carico dell'artista l'obbligo di produrre all'Amministrazione ogni eventuale elaborato o relazione necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica dell'opera e della relativa installazione.

Rimane altresì a carico dell'artista la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera

L'importo di € 10.000,00.= comprende anche gli oneri e le incombenze relative all'adempimento delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4
PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso artisti – persone fisiche - , individualmente o in gruppo, che non si trovino in situazioni di incompatibilità come descritte al successivo art. 4.

In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti. Ogni componente dovrà sottoscrivere il mandato con cui viene delegata la persona che opera da capogruppo, che li rappresenterà a tutti gli effetti, anche contrattualmente, presso l'Amministrazione Comunale. Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto. Il Comune rimane estraneo ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo ed altre eventuali controversie che dovessero insorgere.

L'artista o il gruppo potrà partecipare con una sola proposta, pena esclusione.

ART. 5
ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- ✓ i componenti della Commissione giudicatrice.
- ✓ i parenti dei componenti della Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote) e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile.
- ✓ i componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Rovereto
- ✓ coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte al contributo in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche per ciascun artista partecipante in gruppo.

ART. 6
SOPRALLUOGO E DOCUMENTAZIONE

Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione, ma consigliato.

Lo spazio individuato per l'intervento artistico è visibile dall'esterno.

L'eventuale sopralluogo potrà essere concordato inviando richiesta al seguente indirizzo: turismo@comune.rovereto.tn.it

La documentazione relativa al concorso (bando e planimetrie) ed eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Turismo e Grandi Eventi, corso Bettini 43 a Rovereto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 (tel. 0464/452368 – email turismo@comune.rovereto.tn.it) e saranno comunque consultabili sul sito internet: www.comune.rovereto.tn.it.

ART. 7
ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare la proposta nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità dimensionali.

I concorrenti devono presentare, privi di firme, segni o elementi di identificazione, i seguenti elaborati:

- **bozzetto**, (bidimensionale o tridimensionale a seconda della proposta artistica) riportante l'indicazione esatta della scala utilizzata, integrato, se ritenuto necessario, da documentazione di dettaglio (es. rendering, plastico in scala, ecc.)
- **una relazione illustrativa e dettagliata** di massimo 2 (due) facciate formato A4 dattiloscritte, contenente:
 - l'eventuale titolo, la descrizione della proposta, l'indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, delle tecniche esecutive, delle tecniche di ancoraggio e degli aspetti relativi alla sicurezza (comprese le tecniche di montaggio e/o installazione e la messa in sicurezza) e di ogni altra informazione ritenuta utile
 - quali altre figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto al momento della collocazione, specificando quali attività andranno a svolgere;
 - gli adempimenti previsti dal D.L. 81/2008 in materia di sicurezza, in relazione ai lavori previsti;

E' facoltà del concorrente presentare anche un particolare significativo dell'opera, realizzato, dove possibile, con i materiali e le tecniche esecutive proposte

ART. 8
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Al fine di pubblicare nel sito internet del Comune di Rovereto le immagini delle proposte partecipanti al concorso, è inoltre richiesta la presentazione della fotografia degli elaborati presentati e/o del bozzetto realizzato per la partecipazione al presente concorso **su dvd o cd -rom formato jpg** con risoluzione di 300 dpi – completata dall'indicazione del titolo, dei materiali usati, delle dimensioni e da una breve descrizione (massimo 2-3 righe) se ritenuta utile. Non dovranno invece essere riportate le generalità dell'artista che saranno indicate esclusivamente con le modalità previste dall'art. 9. La consegna del materiale di cui al presente articolo ne comporta la pubblicazione – a concorso espletato – nel sito internet del Comune di Rovereto senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante. La mancata presentazione della documentazione sopracitata nella forma richiesta renderà invece impossibile la pubblicazione del materiale sul sito internet del Comune di Rovereto.

ART. 9
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati di cui all'art. 7 dovranno essere contenuti in un unico imballo anonimo, chiuso e sigillato, sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura:

NON APRIRE. CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER LA SCUOLA D'INFANZIA MILLE COLORI DI ROVERETO".

L'imballo dovrà pervenire, a mano, per posta o a mezzo corriere, in **forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi**, all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rovereto, che rilascia apposita ricevuta, in Piazza Podestà n°11, 38068 Rovereto – piano terra, orario dal lunedì al giovedì 8.30-12.00/14.00-16.00, venerdì 8.30-12.30) entro e non oltre, **a pena di esclusione**, le

ore 12.00 del giorno VENERDI' 13 MARZO 2020

L'imballo e gli elaborati in esso contenuti **non dovranno essere firmati dal concorrente**, né recare nomi, caratteri o altri segni. La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta contenente le generalità, comporterà l'esclusione immediata dal concorso.

Nell'imballo dovrà anche essere inserita una busta chiusa e anonima sulla quale dovrà essere apposta esclusivamente la seguente dicitura. "documentazione amministrativa" e all'interno della quale dovranno essere contenuti, pena esclusione:

- ◆ **il Modulo n. 1 allegato al presente bando: "BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA MILLE COLORI DI ROVERETO ai sensi dell'art. 20 della LP 2/83. DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" debitamente compilato in ogni parte, indicando nello stesso l'indirizzo o e.mail pec al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione relativa al concorso e completato con copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.**
- ◆ **in caso di partecipazione in gruppo, il mandato con il quale viene delegata la persona che opera da capogruppo, firmato da tutti i componenti del gruppo e le generalità complete di ogni componente del gruppo (Modulo n. 2 in allegato al presente bando).**

Nel caso in cui l'imballo sia consegnato a mezzo corriere, si provvederà d'ufficio al distacco dell'eventuale tagliando con i dati del mittente posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il pacco prima dell'inizio dell'esame da parte della Commissione.

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, fissata alle ore 12 del giorno venerdì 13 marzo 2020, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

L'Amministrazione comunale non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsi spese per bozzetti deteriorati o danneggiati.

ART. 10
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 2260 dd. 28/11/2019 composta, come previsto dalla L.P. 03.01.1983 n. 2 e s.m. e i., da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, dal progettista dell'opera edile, da un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, da un esperto designato dal Dirigente del Dipartimento Beni e Attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice sono fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici e tecnici delle proposte, sulla qualità e originalità delle proposte e sulla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza nel tempo, della facilità di manutenzione e del grado di rispondenza all'aspetto della sicurezza.

Sono valutati anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o involontariamente trasformati a causa del trasporto e/o del materiale ancora fresco di realizzazione, purché la proposta artistica sia comunque comprensibile.

La Commissione seleziona il vincitore a giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta e può individuare due proposte artistiche ritenute particolarmente meritevoli di segnalazione.

La Commissione ha altresì la facoltà di interloquire con l'artista vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella realizzazione definitiva dell'opera, siano introdotte piccole modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera sia ritenuta adeguata, la Commissione ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

ART. 11 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti.

La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto, dai componenti della Commissione. La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e conformi al bando, senza aprire le buste chiuse "documentazione amministrativa" di cui al precedente art. 9. L'apertura di tali buste avverrà dopo aver individuato l'opera vincitrice o comunque a conclusione delle operazioni di valutazione..

La Commissione designa il vincitore per l'incarico definitivo di realizzazione dell'opera d'arte.

ART. 12 STIPULAZIONE CONTRATTO

Per la realizzazione dell'opera l'Amministrazione stipulerà con l'artista vincitore apposito contratto. Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto sarà stipulato con l'artista designato quale capogruppo e a lui sarà liquidato il compenso.

Il sottoscrittore del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 13 ESITO DEL CONCORSO , CONTRATTO, TERMINI E PENALITA'

Dopo la pubblicazione dell'atto di nomina del vincitore all'albo del Comune di Rovereto, l'esito del concorso sarà pubblicato sul sito del Comune e comunicato a tutti i partecipanti con lettera inviata all'indirizzo indicato nel Modulo 1 allegato al presente bando.

All'artista o al capogruppo che risulterà vincitore sarà assegnato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata alle condizioni del presente bando, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.

Nell'eventualità che l'incaricato non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione assegnerà l'incarico per l'esecuzione dell'opera, al secondo classificato.

Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto viene stipulato con l'artista designato quale capogruppo.

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a non realizzare copie dell'opera.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato, l'Amministrazione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di Euro 15,00.

Qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato.

Previa richiesta motivata l'Amministrazione può concedere una proroga del termine di consegna.

L'opera eseguita è sottoposta al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglie la riserva sulla buona realizzazione delle stesse e sulla conformità della stesse agli elaborati presentati.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine di 60 giorni dallo scioglimento della riserva. In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procede alla liquidazione del compenso dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con modalità concordate con la commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato, che potrà variare da un minimo di 30 giorni a un massimo di 60 giorni, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

In caso di revoca dell'incarico si procederà al recupero dell'acconto già erogato all'artista e all'eventuale risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Rovereto consegue la proprietà dell'opera realizzata e dei relativi elaborati presentati per la partecipazione al concorso.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi, con modalità e durata stabiliti dall'Amministrazione, senza che i concorrenti possano opporsi.

Il relativo materiale alle proposte non vincitrici, che rimarrà di proprietà dei rispettivi autori dovrà essere ritirato a cura e spese dei concorrenti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso o dalla conclusione dell'eventuale mostra realizzata dall'Amministrazione.

Superato tale termine, l'Amministrazione non è più responsabile della custodia e della cura del materiale a suo tempo consegnato e disporrà del materiale a seconda delle proprie esigenze.

L'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l'eventuale mostra.

L'Amministrazione non garantisce la restituzione dello stesso imballo presentato in cartone, carta o nylon. Ad esclusione degli imballi in legno appositamente costruiti.

ART. 15 DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia:

- ai quotidiani "L'Adige", "Il Trentino" e "Corriere del Trentino";
- al Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART, al Museion di Bolzano, Merano Kunst, Arte Sella, Lungomare Gallery Bolzano;
- alle associazioni degli artisti della Provincia di Trento e dei galleristi;
- sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento: www.trentinocultura.net
- sul sito internet del Comune di Rovereto: www.comune.rovereto.tn.it;
- sul sito trentino dell'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani www.giovaniantisti.it
- sul sito della cooperativa The Hub
- sul sito dell'Università di Trento e Bolzano.

ART. 16
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando, nessuna esclusa, inclusa la pubblicazione sul sito internet www.comune.rovereto.tn.it di quanto richiesto all'art. 7, completata d'ufficio con l'indicazione del nome e cognome.

Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione giudicatrice ed approvato con determinazione dirigenziale n. 2555 di data 19/12/2019 del Dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio.

ART. 17
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al presente bando è allegata l'informativa di cui all'art. 13 del D. Legs. 30.06.2003 n. 196 e con la partecipazione al concorso è implicito che i propri dati, limitatamente a nome e cognome posti a completamento della documentazione di cui all'art. 7, potranno essere pubblicati nel sito www.comune.rovereto.tn.it

ART. 18
OBBLIGHI IN ORDINE ALLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il contraente con la Pubblica Amministrazione è tenuto all'osservanza di quanto segue:

- a) indicare nella fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il seguente codice CIG ZCF2B28F53 fornito dal Comune
- b) indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'ente;
- c) indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso

Informativa privacy

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art.13 del D.lgs. n.196/2003

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovereto con sede a Rovereto, piazza del Podestà 11.
 Responsabile della protezione dei dati: il Comune di Rovereto, con decreto del Sindaco dd. 22 maggio 2018 nr. 3 prot. nr. 34341/2018, ha designato, come previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Cristian Schmid, Piazza Podestà, 11 – 38068 ROVERETO; Telefono: 0464452108 ; E-mail: responsabileprotezionedati@comune.rovereto.tn.it ;_PEC: personale@pec.comune.rovereto.tn.it

Il responsabile della Protezione dei dati costituisce tra l'altro il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679).

Tipi di dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 e potranno essere trattati solo ad opera di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Finalità del trattamento il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento degli interventi e servizi in capo al Servizio Politiche Sociali in attuazione della normativa di settore, per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**, svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del del Regolamento UE n. 2016/679).

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Il conferimento dei dati personali , da riportare nei moduli di richiesta all'Ente, ha carattere obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Sempre per le finalità indicate, i dati personali potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e identificati come "Responsabili del trattamento" ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Luogo del trattamento dei dati: i trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del Comune di Rovereto o presso le sedi dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Comunicazione e diffusione dei dati: nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato: Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati sopra definito.

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE
PER L'ABBELLIMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA *MILLE COLORI* DI ROVERETO
DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov. _____) il _____

residente a _____ cap _____ Provincia _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

recapiti telefonici _____ email _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

1. di partecipare al concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento dell'edificio in via Chiocchetti n. 1 in qualità di:

- artista singolo
- artista capogruppo **(in tal caso vanno indicate le generalità di tutti i componenti del gruppo compilando l'allegato mandato con il quale ogni componente delega la persona individuata come capogruppo)**

2. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del bando di concorso.

3. Di non essere incorso in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016 e s.m. (v. allegato) A norma dell'art. 22 comma 4 della LP n. 2/2016 nel caso in cui si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.LGS n. 50/2016 e s.m. DEVE allegare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

4. Di non trovarsi nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.LGS. N. 165/2001

Data	Firma
------	-------

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi.

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

C O M U N I C A

a. che il proprio indirizzo di fax o di posta elettronica certificata al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso è il seguente (barrare e compilare solo una delle opzioni) Fax n. _____

posta elettronica certificata (pec) _____

b. di accettare tutte le clausole del bando, nessuna esclusa, e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente derivanti;

c. di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 3 del bando, comprende ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione;

d. che l'opera d'arte proposta è originale in quanto ha come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;

e. di essere a conoscenza del fatto che l'opera dovrà essere realizzata in unico esemplare e non potranno esserne realizzate altre copie;

f. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Data	Firma
------	-------

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE
PER L'ABBELLIMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA *MILLE COLORI* DI ROVERETO
DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

MANDATO

Luogo _____, Data _____

Io sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (____), il ____/____/____,

residente a _____ (____), in Via _____ ;

Io sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (____), il ____/____/____,

residente a _____ (____), in Via _____

Io sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (____), il ____/____/____,

residente a _____ (____), in Via _____

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra _____ quale Capogruppo del gruppo di artisti partecipante al Bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte presso l'edificio di via Chiocchietti n. 1 che come tale rappresenterà il raggruppamento a tutti gli effetti contrattuali e legali secondo quanto previsto dall'art. 4 del Bando stesso.

Firma per esteso di ogni componente il gruppo

(Nome e cognome) _____ (firma) _____

(Nome e cognome) _____ (firma) _____

(Nome e cognome) _____ (firma) _____

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun componente del gruppo.

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero **[non]** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Data _____

Firma del dichiarante _____